

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Eleonora RIZZO  
Andrea VILLA

Genova, 9 ottobre 2012

Gabriella Allodi  
Giovanni Angaroni  
Simone Bacchieri  
Simona Bacco  
Guglielmo Brodasca  
Paola Caccamo  
Cinzia Calapai  
Pietro Cappa  
Stefania Caretto  
Andrea Chiodi  
Luca Ciurlo  
Paolo Cricchio  
Alice Finamore  
Giovanna Galardi  
Valentina Ganzarolli  
Michele Girardi  
Laura Giuliano  
Carmela Girillo  
Monica Guidotti  
Francesco Isotta  
Carla Lomonaco  
Camilla Lonoce  
Paolo Mandarino  
Daniela Martino  
Cristiano Merli  
Barbara Migliau  
Angela Muscau  
Emanuela Parini  
Filippo Pedulla  
Tony Prata  
Roberta Roveta  
Alessandro Sapia  
Silvia Traverso  
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:  
Massimo Calissano  
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11  
20121 Milano  
T +39 02 7211751  
F +39 02 72117575  
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 8/20  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
F +39 010 5532460  
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12  
10121 Torino  
T +39 011 5119101  
F +39 011 5920226  
studio.torino@stlex.it  
CF/P.IVA 03022160109  
www.stlex.it

Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

***CIRCOLARE N. 11/2012***

**Oggetto: Criteri di deducibilità delle perdite su crediti - Novità del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella L. 7.08.2012 n. 134**

### **Premessa**

Con le modifiche introdotte dall'art. 33 co. 5 del DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Le modifiche interessano:

- sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati;
- sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori non assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.

Regole particolari sono poi state previste per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

### **Debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati**

Viene consentita la deducibilità immediata delle perdite generatesi per effetto dell'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi dell'art. 182-bis del

RD 267/42).

Prima dell'intervento normativo, la deducibilità delle perdite in esame era comunque subordinata alla dimostrazione dell'irrecuperabilità del credito.

In seguito alla modifica, invece, le perdite su crediti sono "automaticamente" deducibili se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento (come prima);
- liquidazione coatta amministrativa (come prima);
- concordato preventivo (come prima);
- amministrazione straordinaria (come prima);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (novità).

#### Piani attestati di risanamento

Anche dopo le suddette novità, continuano a restare esclusi dagli istituti che consentono la deducibilità automatica delle perdite su crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. d) del RD 267/42).

Pertanto, le eventuali perdite su crediti conseguenti all'esecuzione di tali piani non sono automaticamente deducibili, ma lo divengono al sussistere degli "elementi certi e precisi", secondo gli ordinari criteri.

#### Decorrenza

La modifica normativa in esame è priva di una specifica disposizione di decorrenza.

In base a quanto stabilito dal c.d. "Statuto dei diritti del contribuente" (L. 212/2000), la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta 2013 (soggetti "solari").

Occorre peraltro considerare che il citato Statuto si propone di tutelare il contribuente da immediati aggravii d'imposta. Tenuto conto che, nel caso di specie, l'evidenziata esigenza di tutela non sussiste (atteso che la novità normativa è favorevole al contribuente stesso), si propende per la decorrenza della norma già dal periodo d'imposta 2012.

PROCEDURE E ISTITUTI CHE CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA DELLE PERDITE SU CREDITI	
Fino al 2011	Dal 2012
Fallimento	Fallimento
Liquidazione coatta amministrativa	Liquidazione coatta amministrativa
Concordato preventivo	Concordato preventivo
Amministrazione straordinaria	Amministrazione straordinaria
—	Accordi di ristrutturazione dei debiti

#### **Debitori non assoggettati a procedure concorsuali**

È stato stabilito che gli "elementi certi e precisi", atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, in alternativa:

- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza

- del pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Le due condizioni (entità e anzianità del credito, da un lato, e prescrizione del diritto, dall'altro) sono tra loro alternative. È quindi sufficiente che ricorra una delle due per poter dedurre la perdita, senza che sia necessario fornire ulteriori prove. Ad esempio, basta che il diritto alla riscossione del credito sia prescritto, indipendentemente dall'entità del credito e dalla sua scadenza.

*Ammontare del credito e relativa scadenza*

*Individuazione dei crediti di modesta entità*

Ai fini della norma in esame, il credito è considerato di “modesta entità” quando risulta di importo non superiore a:

- 5.000,00 euro, per le imprese di più rilevante dimensione;
- 2.500,00 euro, per le altre imprese.

*Individuazione delle imprese di rilevante dimensione*

Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a una determinata soglia, fissata:

- a 300.000.000,00 di euro, fino al 2009;
- a 200.000.000,00 di euro, per il 2010;
- a 150.000.000,00 di euro, per il 2011.

Il suddetto parametro dimensionale avrebbe dovuto essere ridotto a 100.000.000,00 di euro entro il 31.12.2011 secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.

Peraltro, sulla scorta di quanto sostenuto dalle istruzioni al modello UNICO 2012 SC e dalla circolare Agenzia delle Entrate 31.5.2012 n. 18, il più basso limite di 100.000.000,00 di euro dovrebbe ritenersi già applicabile.

CREDITO DI MODESTA ENTITÀ	
Ammontare del credito	Dimensione dell'impresa
≤ 5.000,00 euro	Volume d'affari o ricavi ≥ 100.000.000,00 di euro
≤ 2.500,00 euro	Volume d'affari o ricavi < 100.000.000,00 di euro

*Prescrizione del diritto alla riscossione del credito*

Per effetto delle novità introdotte dal DL 83/2012 convertito, gli “elementi certi e precisi” che legittimano la deducibilità della perdita sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è “automatica”. In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l'irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.

### *Termini di prescrizione*

Di regola, i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni.

Peraltro, in determinate ipotesi, sono previsti termini più brevi. Di seguito, si fornisce una tabella riepilogativa dei casi di maggior interesse per i titolari di reddito d'impresa.

TIPOLOGIA DI CREDITO	TERMINE DI PRESCRIZIONE
Tutti i diritti per cui non è prevista una deroga specifica ( <b>regola generale</b> )	10 anni
Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici	5 anni
Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in termini più brevi	5 anni
Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro	5 anni
Provvigione del mediatore	1 anno
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (nel caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa)	18 mesi
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi)	1 anno
Premi assicurativi	1 anno

### Decorrenza

Anche le modifiche introdotte per i debitori diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali sono prive di specifiche disposizioni transitorie e di decorrenza.

Per le stesse considerazioni formulate in precedenza, si ritiene che anche tali novità si applichino dal periodo d'imposta 2012.

Pertanto, anche per i crediti di modesto importo per i quali l'anzianità di 6 mesi sia maturata anteriormente al 2012, dovrebbe essere possibile dedurre "automaticamente" le perdite non dedotte fino al 2011.

### **Soggetti IAS/IFRS**

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli "elementi certi e precisi" sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. Il criterio in esame si "affianca" a quelli esaminati in precedenza, validi per tutte le imprese.

### Individuazione degli eventi estintivi

Dovrebbero rientrare tra gli eventi estintivi del credito:

- le cessioni pro soluto;
- le transazioni;
- le conversioni del credito in partecipazione;
- le rinunce;
- le prescrizioni.

*Decorrenza*

Come per le precedenti novità, in mancanza di specifica decorrenza, anche la disposizione in esame dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta 2012.

\* \* \* \*

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario